

Comune di Verolengo (Torino)

**APPROVAZIONE 2° VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DEL
COMMA 5 ART. 17 DELLA L.R. 56/77 PER ADEGUAMENTO CON PUNTUALI
RETTIFICHE NORMATIVE ED URBANISTICHE DELL'AREA "SP.1/CN" .**

L'Amministratore Competente
(omissis)
Propone

- 1) di dare atto che gli elaborati progettuali definitivi della presente variante al PRG vigente sono stati integrati ed aggiornati con riferimento alle precisazioni evidenziate con nota della Città Metropolitana di Torino Prot. 42972/2018 del 06/04/2018, struttura mittente – IAF;
- 2) di dare atto che le modifiche e le integrazioni introdotte nella presente Variante al PRG non implicano variazioni delle quantità dei servizi di standard e pertanto non modificano la capacità insediativa originariamente prevista;
- 3) di approvare il Progetto Definitivo di Variante Parziale n° 2, al Vigente Piano Regolatore Generale, per l'introduzione di modifiche cartografiche e normative, redatte ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n° 56 e succ. modif. e integr. così come alla Legge Regionale n° 3, del 25 marzo 2013, composta dagli elaborati allegati;

Di dare atto che:

- la Città Metropolitana di Torino con propria con nota Prot. 42972/2018 del 06/04/2018, struttura mittente – IAF, ha dichiarato la compatibilità della Variante Parziale con i contenuti normativi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con le osservazioni in precedenza elencate e successivamente recepite ed inserite negli elaborati definitivi;
- ad avvenuta approvazione della presente variante, la deliberazione, unitamente agli elaborati definitivi, verrà trasmessa alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte;
- successivamente all'approvazione, la presente variante verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte affinché acquisisca efficacia;
- la suddetta variante si configura come “parziale” in base ai requisiti previsti dal 5° comma dell'art. 17 della Legge Regionale 05 dicembre 1977 n° 56, in quanto:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
 - b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
 - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa;
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (comune con popolazione residente fino a diecimila abitanti);

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- ai sensi del comma 1 bis, art. 17, L.R. 56/77; *“Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;*

- è stata attivata ed effettuata la procedura assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica, al termine della quale si è determinata con atto n° 01 del 16/01/2019, l'esclusione da assoggettabilità della Variante Parziale 7, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 e le prescrizioni ambientali emerse sono state integrate all'interno delle prescrizioni della Variante 2°, in quanto la presente variante è da escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 9, art. 17, della L.R. 56/77 e succ. modif. e integrazioni, come inoltre valutato in fase di assoggettabilità a VAS in precedenza descritto, in particolare: la presente variante non determina, rispetto al Piano Vigente, particolari incrementi di carico sulla viabilità principale esistente. La maggior parte delle azioni di piano producono effetti sostanzialmente ininfluenti o positivi sull'ambiente; peraltro tali effetti afferiscono essenzialmente al paesaggio e sono facilmente circoscrivibili tramite corretta progettazione e mitigazione. Ulteriori benefici possono essere apportati dall'inserimento nelle NTA di prescrizioni riguardanti una previsione, all'interno del lotto, di interventi per il riciclo delle acque piovane, di idonee superfici permeabili e la realizzazione di aree verdi con essenze autoctone;

4) di individuare quale responsabile del presente procedimento l'arch. Vincenzo Aloisio Responsabile U.T.C. servizio Urbanistica, LL.PP. e Manutenzione.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione.